Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa



I° Supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale n. 27
del 5 luglio 2000

S.O. N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 7 luglio 2000 **L. 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992.
Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2000, n. 1680.

Legge regionale 27/1996, articolo 4 - approvazione modifiche ed integrazioni allo schema - tipo regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea approvato con D.G.R. 663/1997.

pag. 4957

DIREZIONE REGIONALE
DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI

Testo coordinato dello schema-tipo di Regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea esercitati con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 1997, n. 663 e modificato ed integrato con deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2000, n. 1680 (articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27).

pag. 4965

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2000, n. 1680.

Legge regionale 27/1996, articolo 4 - approvazione modifiche ed integrazioni allo schema - tipo regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea approvato con D.G.R. 663/1997.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione n. 663 del 7 marzo 1997 con la quale la Giunta regionale ha approvato lo schema-tipo

di regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27;

CONSIDERATO che in sede di applicazione del suddetto schema-tipo di regolamento da parte dei Comuni è emersa la necessità di apportare modifiche migliorative per quanto attiene l'operatività dei servizi di taxi e di noleggio con conducente eserciti con veicoli nonché di colmare le carenze riscontrate nella regolamentazione dei servizi medesimi eserciti con natante;

VISTO il testo delle modifiche e integrazioni allo schema-tipo in parola redatto dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti;

SENTITA la Commissione consultiva regionale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 5 della legge regionale 27/1996 nelle sedute del 29 aprile 1999 e 10 febbraio 2000;

SENTITO il Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta del 19 maggio 2000;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla viabilità ed ai trasporti,

all'unanimità,

DELIBERA

Sono approvate le modifiche e integrazioni allo schema-tipo di regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea eserciti con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 1997, n. 663, allegate alla presente di cui fanno parte integrante.

La deliberazione con le allegate modifiche e integrazioni allo schema-tipo di regolamento di cui sopra sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Contestualmente alle suddette modifiche ed integrazioni dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione anche il testo coordinato del regolamento in questione al fine di una maggiore utilità per le amministrazioni comunali.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Modifiche e integrazioni allo schema-tipo di regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea eserciti con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale, approvato con deliberazione della giunta regionale 7 marzo 1997, n. 663

(articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27)

Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 1 dell'allegato alla D.G.R. 7 marzo 1997, n. 663 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente di seguito denominati rispettivamente taxi e n.c.c., intesi quali autoservizi pubblici non di linea eserciti con veicoli (autovetture, motocarrozzette, veicoli a trazione animale) e natanti.».

Art. 2

1. L'articolo 2 dell'allegato alla D.G.R. 663/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 2

(Commissione consultiva)

1. È istituita la Commissione consultiva comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea con veicoli e natanti di seguito denominata Commissione.

2. La Commissione esprime parere sugli argomenti di cui all'articolo 1, comma 2.

3. La Commissione è costituita con deliberazione della Giunta comunale ed è composta da:

a) il Sindaco o l'Assessore delegato in materia, in qualità di Presidente;

b) un dipendente comunale;

c) n. . . . . . . rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale degli esercenti il servizio taxi;

d) n. . . . . . . rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale degli esercenti il servizio di noleggio con conducente;

e) n. . . . . . . rappresentanti designati da ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) n. . . . . . . rappresentanti delle associazioni degli utenti.

4. Il provvedimento di costituzione può prevedere la nomina di un sostituto per i rappresentanti di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 3.

5. Per i componenti designati dall'esterno la durata in carica è quinquennale.

6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale.

7. In caso di mancata designazione entro 30 giorni dalla richiesta del Comune o di rifiuto espresso di designazione la Giunta comunale procede ugualmente alla costituzione della commissione con i componenti designati. È fatta salva la successiva integrazione dei componenti della commissione secondo la composizione prevista dal comma 3».

Art. 3

1. Il comma 7 dell'articolo 5 dell'allegato alla D.G.R. 663/1997 è sostituito dal seguente:

«7. All'interno dei veicoli e dei natanti devono essere collocati in modo visibile le tariffe fornite dal Comune ed il numero assegnato con la licenza.».

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 5 dell'allegato alla D.G.R. 663/1997, è aggiunto il seguente:

«8. I natanti adibiti al servizio taxi hanno una portata non superiore alle 20 persone e devono avere caratteristiche conformi a quelle stabilite dalla Giunta comunale.».

Art. 4

1. L'articolo 6 dell'allegato alla D.G.R. 663/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 6

(Tipo e dotazioni dei veicoli e natanti da adibire al servizio di noleggio con conducente)

1. L'autoveicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile ed esporre all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta NOLEGGIO nonché una targa posteriore recante la dicitura COMUNE DI . . . . , lo stemma del Comune, la scritta N.C.C. e il numero assegnato alla autorizzazione. I contrassegni e le targhe devono essere conformi ai bozzetti depositati presso l'ufficio comunale competente.

2. La targa posteriore deve avere le seguenti caratteristiche:

a) dimensioni: cm 8 x cm 10;

b) fondo bianco, con caratteri di colore nero per la scritta COMUNE DI . . . . , e con caratteri di colore nero per la scritta N.C.C., lo stemma del Comune e il numero dell'autorizzazione rilasciata dal Comune.

3. I natanti ed i veicoli a trazione animale devono essere muniti solo dei contrassegni e della targa di cui ai commi 1 e 2.».

Art. 5

1. L'articolo 7 dell'allegato alla D.G.R. 663/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 7

(Controllo dei veicoli e dei natanti)

1. Fatta salva la verifica di competenza degli organi del Ministero dei Trasporti e della navigazione, i veicoli e i natanti da adibire al servizio taxi ed al servizio di n.c.c. sono sottoposti, prima dell'inizio del servizio o secondo necessità, al controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente regolamento. Il competente ufficio comunale si avvale della polizia municipale per l'esercizio del controllo.».

Art. 6

1. L'articolo 8 dell'allegato alla D.G.R. 663/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 8

(Posteggio di stazionamento taxi)

1. Lo stazionamento dei veicoli taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree all'uopo predisposte. Dette aree vengono individuate dal Sindaco o dall'Assessore delegato previa acquisizione del parere della Commissione.

2. I tassisti debbono prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. È però facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine sopraddetto. È altresì possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.

3. È facoltà del Sindaco o dell'Assessore delegato interdire l'uso di dette aree quando lo ritenga necessario, nonché disporre l'eventuale spostamento in altra area per motivi di interesse pubblico.

4. I veicoli taxi possono altresì sostare, senza intralciare la viabilità, in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico divertimento, soltanto un'ora prima della fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e nello spazio assegnato dagli agenti municipali.

5. I natanti che svolgono il servizio taxi nella fase di acquisizione del servizio devono essere ormeggiati ad appositi pontili all'uopo predisposti in luogo pubblico privi di barriere architettoniche.

6. I pontili devono essere facilmente identificabili dall'utente; a tale scopo viene infisso un apposito cartello recante lo stemma del Comune con la scritta: "Pontile adibito al servizio taxi con natante, sosta riservata ai soli natanti muniti di licenza".

7. I natanti devono rimanere ormeggiati ai pontili di cui ai commi 5 e 6, per il solo tempo necessario all'acquisizione del servizio di corsa. I titolari di licenza di taxi con natante possono sostare, per l'acquisizione del servizio, solamente presso i pontili medesimi.».

Art. 7

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 dell'allegato alla D.G.R. 663/1997 è aggiunto il seguente:

«3. Lo stazionamento dei natanti adibiti al servizio n.c.c. avviene negli specchi d'acqua e presso i pontili d'attracco in concessione al vettore, diversi da quelli adibiti al servizio di taxi con natante.».

Art. 8

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 dell'allegato alla D.G.R. 663/1997 è aggiunta la seguente:

«d) chiamando il taxi per strada salvo quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1, lettera l).».

Art. 9

1. Al comma 2 dell'articolo 11 dell'allegato alla D.G.R. 663/1997, la locuzione «nonché l'organizzazione» è sostituita dalla locuzione «nonché sull'organizzazione».

Art. 10

Al comma 3 dell'articolo 12 dell'allegato alla D.G.R. 663/1997, la locuzione «previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384» è sostituita dalla locuzione «previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503».

Art. 11

1. L'articolo 14 dell'allegato alla D.G.R. 663/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 14

(Obblighi dei conducenti)

1. I conducenti dei veicoli e dei natanti in servizio taxi e n.c.c. hanno l'obbligo di:

a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e il natante;

b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;

c) caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori il mezzo;

d) entrare con i veicoli su richiesta dell'utente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano in violazione alle norme del Codice della strada;

e) applicare sul veicolo e sul natante i contrassegni distintivi di riconoscimento;

f) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);

g) tenere nel veicolo e nel natante, oltre i documenti di circolazione, la licenza o l'autorizzazione comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari della forza pubblica, debbono essere tenuti aggiornati;

h) avere, durante il servizio, un abbigliamento decoroso ed essere sempre curati nella persona;

i) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro 24 ore dal termine del servizio, salvo cause di forza maggiore, al competente ufficio comunale;

l) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;

m) comunicare, all'ufficio comunale competente, il cambio di residenza entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta al Comune;

n) comunicare eventuali notifiche relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica;

o) osservare le norme di servizio emanate dall'Amministrazione comunale, gli ordini e le istruzioni impartite dalla vigilanza urbana, nonché tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.».

Art. 12

1. Dopo l'articolo 14 dell'allegato alla D.G.R. 663/1997 è aggiunto il seguente:

«Art. 14 bis

(Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi)

1. Oltre agli obblighi di cui all'articolo 14, l'esercente il servizio taxi ha l'obbligo di:

a) aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative del veicolo o natante oppure questi ultimi non siano già impegnati o si trovino in procinto di terminare il servizio;

b) prelevare l'utente ovvero iniziare il servizio all'interno del territorio comunale, per qualunque destinazione e, previo consenso del conducente, per le destinazioni oltre il limite comunale;

c) avere il segnale taxi illuminato nelle ore notturne, quando il veicolo o il natante si trova fuori dalle piazzole o dai pontili di sosta ed è disponibile;

d) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico in prossimità del proprio veicolo o natante e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;

e) richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate dal Comune dando dei medesimi comunicazione all'utente e fornendo eventuali chiarimenti richiesti;

f) rispettare gli eventuali turni di servizio assegnati e gli orari prescelti;

g) effettuare la corsa richiesta tramite chiamata dalla colonnina telefonica sita nel posteggio o sul pontile, per il taxi capofila;

h) comunicare la sospensione del servizio per ferie agli uffici comunali competenti.».

Art. 13

1. L'articolo 15 dell'allegato alla D.G.R. 663/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 15

(Obblighi specifici per l'esercente il servizio noleggio con conducente)

1. Oltre agli obblighi di cui all'articolo 14, l'esercente il servizio n.c.c. ha l'obbligo di:

a) effettuare le prenotazioni presso le rispettive rimesse, pontili o specchi d'acqua in concessione;

b) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;

c) comunicare entro 15 giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, pontile o specchio d'acqua;

d) riportare il veicolo o il natante nella rimessa, al pontile e nello specchio d'acqua non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto.».

Art .14

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 16 dell'allegato alla D.G.R. 663/1997, la locuzione «all'autovettura» è sostituita dalla locuzione «al veicolo o natante».

Art. 15

1. L'articolo 17 dell'allegato alla D.G.R. 663/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 17

(Divieti per i conducenti di taxi e noleggio con conducente)

1. È fatto divieto ai conducenti di veicoli o natanti in servizio pubblico di taxi e n.c.c. di:

a) fermare il veicolo o natante ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri o in casi di accertata forza maggiore o pericolo;

b) fumare o mangiare durante la corsa;

c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;

d) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;

e) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;

f) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme vigenti;

g) usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;

h) trasportare animali di loro proprietà;

i) applicare nel veicolo o natante contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;

l) consentire la conduzione del veicolo o natante a persone estranee anche se munite di patente idonea.».

Art. 16

1. L'articolo 18 dell'allegato alla D.G.R. 663/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 18

(Divieti specifici per l'esercente il servizio taxi)

1. Oltre ai divieti di cui all'articolo 17 all'esercente il servizio taxi è vietato:

a) far salire sul mezzo, durante la sosta nelle piazzole o ai pontili, persone estranee per intrattenimento;

b) consumare pasti durante la sosta nelle piazzole o ai pontili;

c) effettuare servizio di trasporto passeggeri con il segnale «LIBERO»;

d) provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo o natante nelle piazzole di sosta o ai pontili;

e) accettare prenotazioni in qualsiasi forma;

f) sollecitare l'utilizzo del proprio veicolo o natante da parte degli utenti, fatta salva la loro esplicita richiesta;

g) iniziare il servizio nel territorio di altro Comune;

h) effettuare, durante la sosta nelle piazzole o ai pontili, attività estranee al servizio;

i) adibire il veicolo o natante alla vendita o esposizione di merce, al trasporto di sostanze pericolose o di masserizie ingombranti o a qualsiasi altro uso diverso da quello del servizio taxi salvo, l'uso personale fuori servizio;

l) caricare l'utenza in prossimità del posteggio o del pontile e/o a vista qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio o sul pontile stesso.».

Art. 17

1. L'articolo 19 dell'allegato alla D.G.R. 663/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 19

(Divieti specifici per l'esercente il servizio noleggio con conducente)

1. È vietata la sosta di veicoli o natanti adibiti a noleggio con conducente nei posteggi o pontili di stazionamento previsti per il servizio taxi fatto salvo quanto previsto all'articolo 15, comma 4, e all'articolo 18, comma 4, della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27.».

Art. 18

1. L'articolo 20 dell'allegato alla D.G.R. 663/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 20

(Avaria del veicolo e del natante)

1. Qualora, per avaria del veicolo o del natante od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.».

Art. 19

1. L'articolo 21 dell'allegato alla D.G.R. 663/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 21

(Mezzi di scorta)

1. La sostituzione temporanea dei veicoli e dei natanti, ammessa solo nel caso di indisponibilità per manutenzione o avaria opportunamente documentata è consentita per il solo periodo di fermo dei veicoli o dei natanti e solo con mezzi aventi le medesime caratteristiche.».

Art. 20

1. Al comma 5 dell'articolo 22 dell'allegato alla D.G.R. 663/1997, la locuzione «dell'autovettura» è sostituita dalla locuzione «del veicolo o natante».

Art. 21

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 dell'allegato alla D.G.R. 663/1997 è aggiunto il seguente:

«2. I tassisti titolari di licenza taxi con natante hanno l'obbligo di applicare le tariffe stabilite dalla Giunta comunale e determinate con riferimento agli stimati costi sopportati per l'attuazione del servizio.».

Art. 22

1. L'articolo 24 dell'allegato alla D.G.R. 663/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 24

(Tassametro per il servizio taxi)

1. Le autovetture ed i natanti adibiti al servizio taxi sono muniti di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

2. Ogni eventuale supplemento tariffario è portato alla conoscenza dell'utente mediante l'esposizione delle tariffe fornite dal Comune.

3. Il tassametro per le autovetture deve avere le seguenti caratteristiche:

a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano;

b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe;

c) indicare l'esatto importo in lire italiane e in euro;

d) essere collocato internamente alla vettura in modo tale che l'autista e l'utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.

4. Il tassametro per i natanti deve essere a tempo.

5. Il tassametro deve altresì essere messo in funzione nel momento in cui il veicolo o il natante vengono impegnati in servizio e bloccato non appena siano giunti a destinazione. In particolare il tassametro è azionato:

a) nel momento in cui il tassista riceve la chiamata radio, in caso di richiesta di servizio mediante radiotaxi;

b) nel momento della partenza dal posteggio o dal pontile, nel caso di richiesta di servizio mediante chiamata ricevuta alla colonnina telefonica ivi posta;

c) nel momento in cui avviene la richiesta di servizio a vista direttamente al conducente.

6. Il tassametro è sottoposto a verifica da parte del competente ufficio comunale per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche di cui ai commi 3 e 4. A seguito della suddetta verifica il tassametro è sottoposto a piombatura.

7. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolata sulla tariffa vigente.

8. Il tassista è tenuto a dare comunicazione all'ufficio comunale competente di qualsiasi intervento che abbia richiesto la spiombatura del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente ai sensi del comma 6.».

Art. 23

1. L'articolo 25 dell'allegato alla D.G.R. 663/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 25

(Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni)

1. Per ottenere il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi risultante da idonea dichiarazione;

b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27;

c) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all'articolo 26;

d) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;

e) non avere trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;

f) non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27;

g) . . . . ;

h) . . . .

2. Per l'esercizio del servizio n.c.c. è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio e per i natanti la disponibilità di un pontile o specchio acqueo. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quanto altro eventualmente prescritto dalla normativa al riguardo.

3. In ogni caso l'Amministrazione comunale, può procedere ad accertamento d'ufficio, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali ai fini della verifica dei requisiti e della sussistenza degli impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o autorizzazione di cui all'articolo 26.

4. Nei casi consentiti, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.».

Art. 24

1. Al comma 1 dell'articolo 26 dell'allegato alla D.G.R. 663/1997 è soppressa la lettera h).

Art. 25

1. Al comma 1 dell'articolo 27 dell'allegato alla D.G.R. 663/1997 è soppressa la locuzione «dal Comune di . . . . ».

2. Il comma 6 dell'articolo 27 dell'allegato alla D.G.R. 663/1997 è abrogato.

Art. 26

1. L'articolo 29 dell'allegato alla D.G.R. 663/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 29

(Presentazione delle domande)

1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione n.c.c. devono essere presentate al Sindaco, su carta legale, nelle forme di legge.

2. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio, residenza e codice fiscale.

3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti o dichiarazioni rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, ove consentito:

a) certificazione di iscrizione al ruolo di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27;

b) dichiarazione di essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida dei veicoli e dei natanti secondo le vigenti norme;

c) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;

d) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;

e) documentazione dei titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal presente regolamento;

f) dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;

g) dichiarazione di essere proprietari o comunque di avere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale si richiede la licenza o l'autorizzazione ovvero dichiarazione di impegnarsi ad acquistare o comunque ad avere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale si richiede la licenza o l'autorizzazione;

h) dichiarazione di impegno a depositare, entro 90 giorni dall'ottenimento della licenza o dell'autorizzazione, il certificato attestante l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio per lo svolgimento dell'attività di tassista e di noleggiatore, pena la revoca della licenza o della autorizzazione;

i) dichiarazione di disponibilità di rimessa, pontile, specchio d'acqua o spazi adeguati a consentire il ricovero del mezzo in caso di rilascio di autorizzazione n.c.c.

4. Il richiedente deve inoltre dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25, comma 1, lettere e) e f) e la insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 26.».

Art. 27

1. Al comma 2 dell'articolo 30 dell'allegato alla D.G.R. 663/1997, dopo la locuzione «idonea documentazione di quanto» è soppressa la locuzione «dichiarato nella domanda e».

Art. 28

1. Al comma 2 dell'articolo 31 dell'allegato alla D.G.R. 663/1997, la locuzione «il permanere dei requisiti di cui all'articolo 26 e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 27» è sostituita dalla locuzione «il permanere dei requisiti di cui all'articolo 25 e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 26».

Art. 29

1. Al comma 1 dell'articolo 34 dell'allegato alla D.G.R. 663/1997, la parola «idoneità» è sostituita dalla parola «inidoneità».

Art. 30

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 36 dell'allegato alla D.G.R. 663/1997, la locuzione «impedimenti soggettivi di cui all'articolo 27» è sostituita dalla locuzione «impedimenti soggettivi di cui all'articolo 26».

Art. 31

1. L'articolo 37 dell'allegato alla D.G.R. 663/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 37

(Ferie)
articolo 14, comma 1, lettera c), legge regionale 5 agosto 1996, n. 27

1. Ogni titolare di licenza taxi e di autorizzazione n.c.c. ha diritto, annualmente, a cinquanta giorni di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Nel computo del periodo di ferie sono compresi anche i giorni festivi.».

Art. 32

1. L'articolo 39 dell'allegato alla D.G.R. 663/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 39

(Diffida)

1. È soggetto alla diffida da parte dell'Amministrazione comunale il titolare di licenza taxi o dell'autorizzazione n.c.c., che sia incorso per la seconda volta nell'arco di un anno in sanzioni oppure abbia tenuto i seguenti comportamenti:

a) non detenere nel veicolo o nel natante i documenti che legittimano l'attività;

b) non esercitare con regolarità il servizio;

c) non mantenere il veicolo o il natante in condizioni di decoro;

d) non tenere un abbigliamento decoroso nello svolgimento del servizio e non essere curato nella persona;

e) procurarsi il servizio nel territorio di altri Comuni per il servizio taxi;

f) fermare il mezzo, interrompere il servizio, deviare di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;

g) con riferimento al servizio n.c.c., mutare l'indirizzo della rimessa, del pontile, dello specchio d'acqua nell'ambito del territorio comunale senza dare la prescritta comunicazione.».

Art. 33

1. L'articolo 40 dell'allegato alla D.G.R. 663/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 40

(Sospensione della licenza o della autorizzazione)

1. La licenza o l'autorizzazione può essere sospesa dal Sindaco per un periodo massimo di tre mesi nei seguenti casi, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva:

a) utilizzo, per il servizio, di veicoli o natanti diversi da quelli autorizzati;

b) prestazione del servizio con tassametro manomesso;

c) violazione dell'articolo 17, lettera c);

d) violazione dell'articolo 17, lettera g), qualora ciò dia luogo ad alterchi che sfocino in via di fatto;

e) violazione dell'articolo 18 lettera g);

f) tenere comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti;

g) fornire testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento disciplinare promosso a carico di un altro operatore del servizio;

h) violazione dell'articolo 36, comma 4.

2. La licenza o l'autorizzazione è sospesa dal Sindaco per un periodo massimo di mesi uno, quando il titolare sia incorso nel secondo provvedimento di diffida di cui all'articolo 39 nell'arco di due anni.

3. A seguito del provvedimento di sospensione della licenza od autorizzazione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo del veicolo o del natante.».

Art. 34

1. L'articolo 42 dell'allegato alla D.G.R. 663/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 42

(Decadenza della licenza e dell'autorizzazione)

1. Il Sindaco dichiara la decadenza della licenza taxi o dell'autorizzazione n.c.c. nei seguenti casi:

a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 32;

b) per morte del titolare, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'articolo 32 o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'articolo 35.».

Art. 35

1. L'articolo 43 dell'allegato alla D.G.R. 663/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 43

(Revoca della licenza o della autorizzazione)

1. Il Sindaco dispone la revoca della licenza taxi o dell'autorizzazione n.c.c. nei seguenti casi:

a) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;

b) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni salvo i casi di forza maggiore;

c) per mancato e ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a tre mesi;

d) quando in capo al titolare della licenza o dell'autorizzazione vengono a mancare i requisiti previsti dalla legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 e dal presente regolamento;

e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'articolo 40;

f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa in violazione alle disposizioni contenute all'articolo 26, lettera i);

g) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;

h) quando in capo al titolare si configuri un impedimento soggettivo di cui all'articolo 26;

i) quando la stessa sia stata ceduta in violazione delle norme contenute negli articoli 34 e 35;

l) per violazione dei divieti di cui all'articolo 25, comma 1, lettere e) e f).».

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI

Testo coordinato dello schema-tipo di Regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea eserciti con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 1997, n. 663 e modificato ed integrato con deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2000, n. 1680 (articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27).

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente di seguito denominati rispettivamente taxi e n.c.c., intesi quali au-

toservizi pubblici non di linea eserciti con veicoli (autovetture, motocarrozzette, veicoli a trazione animale) e natanti.

2. Il presente Regolamento stabilisce in particolare:

a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;

b) le modalità per lo svolgimento del servizio;

c) i criteri per la fissazione delle tariffe per il servizio di taxi;

d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 2

(Commissione consultiva)

1. È istituita la Commissione consultiva comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea con veicoli e natanti di seguito denominata Commissione.

2. La Commissione esprime parere sugli argomenti di cui all'articolo 1, comma 2.

3. La Commissione è costituita con deliberazione della Giunta comunale ed è composta da:

a) il Sindaco o l'Assessore delegato in materia, in qualità di Presidente;

b) un dipendente comunale;

c) n. . . . . . . rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale degli esercenti il servizio taxi;

d) n. . . . . . . rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale degli esercenti il servizio di noleggio con conducente;

e) n. . . . . rappresentanti designati da ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) n. . . . . rappresentanti delle associazioni degli utenti.

4. Il provvedimento di costituzione può prevedere la nomina di un sostituto per i rappresentanti di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 3.

5. Per i componenti designati dall'esterno la durata in carica è quinquennale.

6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale.

7. In caso di mancata designazione entro 30 giorni dalla richiesta del Comune o di rifiuto espresso di designazione, la Giunta comunale procede ugualmente alla costituzione della Commissione con i componenti designati. È fatta salva la successiva integrazione dei componenti della Commissione secondo la composizione prevista dal comma 3.

Art. 3

(Modalità di funzionamento)

1. La Commissione viene convocata dal Presidente con avviso inviato almeno tre giorni prima e contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Gli argomenti sono inseriti all'ordine del giorno d'ufficio e su richiesta dei componenti.

2. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

4. È causa di decadenza dalla qualità di componente della Commissione l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della medesima.

5. I verbali delle sedute sono approvati nel corso della seduta successiva alla quale si riferiscono.

6. Qualora i componenti della Commissione cessino dalla carica per dimissioni, decadenza o altra causa sono sostituiti con le medesime modalità previste per la nomina.

CAPO II

Numero, tipo e dotazioni dei veicoli e dei natanti ad ogni singolo servizio

Art. 4

(Numero dei veicoli e natanti)

1. Nel territorio comunale di . . . . :

a) le autovetture da adibire al servizio taxi sono in numero di . . . . di cui n. . . . . attrezzate al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità;

b) le motocarrozzette da adibire al servizio taxi sono in numero di . . . . ;

c) i natanti da adibire al servizio taxi sono in numero di . . . . ;

d) i veicoli a trazione animale da adibire al servizio taxi sono in numero di . . . . ;

e) le autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente sono in numero di . . . . di cui n. . . . . . . attrezzate al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità;

f) le motocarrozzette da adibire al servizio di noleggio con conducente sono in numero di . . . . ;

g) i natanti da adibire al servizio di noleggio con conducente sono in numero di . . . . ;

h) i veicoli a trazione animale da adibire al servizio di noleggio con conducente sono in numero di . . . .

2. Il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio è modificato con deliberazione del Consiglio comunale previo parere della Commissione di cui all'articolo 2.

Art. 5

(Tipo e dotazioni dei veicoli e natanti da adibire al servizio di taxi)

1. I veicoli ed i natanti adibiti al servizio taxi devono essere collaudati secondo le vigenti norme statali ed essere riconosciuti idonei dall'Ufficio comunale competente.

2. Devono portare sul tetto se autovetture o in altra parte ben visibile un contrassegno luminoso con la scritta taxi che deve essere acceso quando il mezzo è libero e spento quando è occupato.

3. La colorazione esterna delle autovetture immatricolate per la prima volta deve essere bianca, così come individuata dal decreto 19 novembre 1992 del Ministero dei trasporti. Entro il 1° settembre 1999 tutti i mezzi adibiti al servizio taxi dovranno avere il colore previsto dal citato decreto.

4. Le autovetture di nuova immatricolazione dovranno essere munite di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti così come individuati dalle vigenti normative.

5. Sul lato posteriore destro dei veicoli e dei natanti è applicata una targhetta con la scritta TAXI - SERVIZIO PUBBLICO, il numero d'ordine assegnato con la licenza e lo stemma comunale.

6. La targhetta di cui al comma 5 deve essere piombata ed avere le seguenti caratteristiche:

a) dimensioni: cm. 8 x cm. 10;

b) fondo bianco, con caratteri di colore nero per la scritta TAXI - SERVIZIO PUBBLICO e con le cifre color nero per il numero assegnato.

7. All'interno dei veicoli e dei natanti devono essere collocati in modo visibile le tariffe fornite dal Comune ed il numero assegnato con la licenza.

8. I natanti adibiti al servizio taxi hanno una portata non superiore alle 20 persone e devono avere caratteristiche conformi a quelle stabilite dalla Giunta comunale.

Art. 6

(Tipo e dotazioni dei veicoli e natanti da adibire al servizio di noleggio con conducente)

1. L'autoveicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile ed esporre all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta NOLEGGIO nonché una targa posteriore recante la dicitura COMUNE DI . . . ., lo stemma del Comune, la scritta N.C.C. ed il numero assegnato all'autorizzazione. I contrassegni e le targhe devono essere conformi ai bozzetti depositati presso l'ufficio comunale competente.

2. La targa posteriore deve avere le seguenti caratteristiche:

a) dimensioni: cm 8 x cm 10;

b) fondo bianco, con caratteri di colore nero per la scritta COMUNE DI . . . . e con caratteri di colore nero per la scritta N.C.C., lo stemma del Comune e il numero dell'autorizzazione rilasciata dal Comune.

3. I natanti ed i veicoli a trazione animale devono essere muniti solo dei contrassegni e della targa di cui ai commi 1 e 2.

Art. 7

(Controllo dei veicoli)

1. Fatta salva la verifica di competenza degli organi del Ministero dei trasporti e della navigazione, i veicoli e i natanti da adibire al servizio taxi ed al servizio di n.c.c. sono sottoposti, prima dell'inizio del servizio o secondo necessità, al controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente regolamento. Il competente ufficio comunale si avvale della polizia municipale per l'esercizio del controllo.

CAPO III

Modalità per lo svolgimento del servizio

Art. 8

(Posteggio di stazionamento taxi)

1. Lo stazionamento dei veicoli taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree all'uopo predisposte. Dette aree vengono individuate dal Sindaco o dall'Assessore delegato previa acquisizione del parere della Commissione.

2. I tassisti debbono prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. È però facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine sopraddetto. È altresì possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.

3. È facoltà del Sindaco o dell'Assessore delegato interdire l'uso di dette aree quando lo ritenga necessario, nonché disporre l'eventuale spostamento in altra area per motivi di interesse pubblico.

4. I veicoli taxi possono altresì sostare, senza intralciare la viabilità, in prossimità di teatri e di altri luoghi

di spettacolo o di pubblico divertimento, soltanto un'ora prima della fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e nello spazio assegnato dagli agenti municipali.

5. I natanti che svolgono il servizio taxi nella fase di acquisizione del servizio devono essere ormeggiati ad appositi pontili all'uopo predisposti in luogo pubblico privi di barriere architettoniche.

6. I pontili devono essere facilmente identificabili dall'utente, per cui viene infisso un apposito cartello recante lo stemma del Comune con la scritta: «Pontile adibito al servizio taxi con natante, sosta riservata ai soli natanti muniti di licenza».

7. I natanti devono rimanere ormeggiati ai pontili di cui ai commi 5 e 6, per il solo tempo necessario all'acquisizione del servizio di corsa. I titolari di licenza di taxi con natante possono sostare, per l'acquisizione del servizio, solamente presso i pontili medesimi.

Art. 9

(Stazionamento per lo svolgimento del servizio noleggio con conducente)

1. Lo stazionamento delle autovetture di n.c.c. avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utente.

2. Il Sindaco o l'Assessore delegato individua, con proprio provvedimento, le aree pubbliche in cui possono stazionare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente qualora nel Comune non sia esercito il servizio taxi.

3. Lo stazionamento dei natanti adibiti al servizio n.c.c. avviene negli specchi d'acqua e presso i pontili d'attracco in concessione al vettore, diversi da quelli adibiti al servizio di taxi con natante.

Art. 10

(Richiesta del servizio taxi)

1. Per il servizio taxi, il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avviene all'interno del territorio comunale e la richiesta dell'utente può essere avanzata:

a) direttamente presso le aree pubbliche di stazionamento;

b) in via telefonica all'indirizzo di una singola area di stazionamento munita di apparecchio telefonico;

c) a mezzo di un servizio centralizzato di radiotelefono cui sono collegate le autovetture adibite al servizio. Il servizio centralizzato deve fornire all'utente i dati di riconoscimento del veicolo impegnato;

d) chiamando il taxi per strada salvo quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1, lettera l).

Art. 11

(Turni ed orari del servizio taxi)

1. Il Sindaco o l'Assessore delegato, sentita la Commissione, può regolare con proprio provvedimento il servizio taxi con turni ed orari.

2. Spetta alla polizia municipale il controllo sulla rispondenza dei turni e degli orari di servizio alle esigenze dell'utenza, nonché sull'organizzazione del servizio stesso.

Art. 12

(Trasporto soggetti portatori di handicap)

1. I servizi di taxi e n.c.c. sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle licenze e delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili sulle autovetture a ciò predisposte e i cani per i non vedenti sono gratuiti.

2. I titolari di licenza di taxi e di n.c.c. attrezzati al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità previsti dal comma 1, lettera a) e lettera e) dell'articolo 4 sono obbligati all'uso di veicoli idonei anche al trasporto di persone portatrici di handicap su poltrone a rotelle.

3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta d'accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

Art. 13

(Servizi ad itinerari fissi)

1. In conformità a quanto disposto dai commi 1, 6 e 7 dell'articolo 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) con gli autoveicoli adibiti al servizio taxi è vietato esercitare servizi ad itinerari fissi con tariffe ed orari prestabiliti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea.

Art. 14

(Obblighi dei conducenti)

1. I conducenti dei veicoli e dei natanti in servizio taxi e n.c.c. hanno l'obbligo di:

a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e il natante;

b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;

c) caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori il mezzo;

d) entrare con i veicoli su richiesta dell'utente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano in violazione alle norme del Codice della strada;

e) applicare sul veicolo e sul natante i contrassegni distintivi di riconoscimento;

f) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);

g) tenere nel veicolo e nel natante, oltre i documenti di circolazione, la licenza o l'autorizzazione comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza pubblica, debbono essere tenuti aggiornati;

h) avere, durante il servizio, un abbigliamento decoroso ed essere sempre curati nella persona;

i) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro 24 ore dal termine del servizio, salvo cause di forza maggiore, al competente ufficio comunale;

l) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;

m) comunicare, all'ufficio comunale competente, il cambio di residenza entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta al Comune;

n) comunicare eventuali notifiche relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica;

o) osservare le norme di servizio emanate dall'Amministrazione comunale, gli ordini e le istruzioni impartite dalla vigilanza urbana, nonché tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

Art. 14 bis

(Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi)

1. Oltre agli obblighi di cui all'articolo 14, l'esercente il servizio taxi ha l'obbligo di:

a) aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative del veicolo o natante oppure questi ultimi non siano già impegnati o si trovino in procinto di terminare il servizio;

b) prelevare l'utente ovvero iniziare il servizio all'interno del territorio comunale, per qualunque destinazione e, previo consenso del conducente, per le destinazioni oltre il limite comunale;

c) avere il segnale taxi illuminato nelle ore notturne, quando il veicolo o il natante si trova fuori dalle piazzole o dai pontili di sosta ed è disponibile;

d) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico in prossimità del proprio veicolo o natante e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;

e) chiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate dal Comune dando dei medesimi comunicazione all'utente e fornendo eventuali chiarimenti richiesti;

f) rispettare gli eventuali turni di servizio assegnati e gli orari prescelti;

g) effettuare la corsa richiesta tramite chiamata dalla colonnina telefonica sita nel posteggio o nel pontile, per il taxi capofila;

h) comunicare la sospensione del servizio per ferie agli uffici comunali competenti.

Art. 15

(Obblighi specifici per l'esercente il servizio noleggio con conducente)

1. Oltre agli obblighi di cui all'articolo 14, l'esercente il servizio n.c.c. ha l'obbligo di:

a) effettuare le prenotazioni presso le rispettive rimesse, pontili o specchi d'acqua in concessione;

b) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;

c) comunicare entro 15 giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, pontile o specchio d'acqua;

d) riportare il veicolo o il natante nella rimessa, nel pontile e nello specchio d'acqua non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto.

Art. 16

(Diritti dei conducenti taxi e noleggio con conducente)

1. I conducenti taxi e n.c.c. durante l'espletamento del servizio hanno il diritto di richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito.

2. In particolare il conducente di taxi ha diritto di:

a) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro ovvero che sia in stato di evidente alterazione;

b) rifiutare altresì la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno al veicolo o natante, sia risultata insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;

c) ottenere in caso di attesa, richiesta dall'utente, il corrispettivo della corsa indicata dal tassametro in quel momento.

Art. 17

(Divieti per i conducenti di taxi e noleggio con conducente)

1. È fatto divieto ai conducenti di veicoli o natanti in servizio pubblico di taxi e n.c.c. di:

a) fermare il veicolo o natante ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri o in casi di accertata forza maggiore o pericolo;

b) fumare o mangiare durante la corsa;

c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;

d) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;

e) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;

f) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme vigenti;

g) usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;

h) trasportare animali di loro proprietà;

i) applicare nel veicolo o natante contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;

l) consentire la conduzione del veicolo o natante a persone estranee anche se munite di patente idonea.

Art. 18

(Divieti specifici per l'esercente il servizio taxi)

1. Oltre ai divieti di cui all'articolo 17 all'esercente il servizio taxi è vietato:

a) far salire sul mezzo, durante la sosta nelle piazzole o ai pontili, persone estranee per intrattenimento;

b) consumare pasti durante la sosta nelle piazzole o ai pontili;

c) effettuare servizio di trasporto passeggeri con il segnale «LIBERO»;

d) provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo o natante nelle piazzole di sosta o ai pontili;

e) accettare prenotazioni in qualsiasi forma;

f) sollecitare l'utilizzo del proprio veicolo o natante da parte degli utenti, fatta salva la loro esplicita richiesta;

g) iniziare il servizio nel territorio di altro Comune;

h) effettuare, durante la sosta nelle piazzole o ai pontili, attività estranee al servizio;

i) adibire il veicolo o natante alla vendita o esposizione di merce, al trasporto di sostanze pericolose o di masserizie ingombranti o qualsiasi altro uso diverso da quello del servizio taxi salvo l'uso proprio fuori servizio;

l) caricare l'utenza in prossimità del posteggio o del pontile e/o a vista qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio o nel pontile stesso.

Art. 19

(Divieti specifici per l'esercente il servizio noleggio con conducente)

1. È vietata la sosta di veicoli o natanti adibiti a noleggio con conducente nei posteggi o pontili di stazionamento previsti per il servizio taxi fatto salvo quanto previsto all'articolo 15, comma 4, e all'articolo 18, comma 4, della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27.

Art. 20

(Avaria del veicolo e del natante)

1. Qualora, per avaria del veicolo o del natante od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.

Art. 21

(Mezzi di scorta)

1. La sostituzione temporanea dei veicoli e dei natanti, ammessa solo nel caso di indisponibilità per manutenzione o avaria opportunamente documentata, è consentita per il solo periodo di fermo dei veicoli o dei natanti purché gli stessi abbiano le medesime caratteristiche.

CAPO IV

Tariffe per il servizio taxi e n.c.c.

Art. 22

(Tariffe)

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale.

2. Le tariffe del servizio taxi sono modificate con deliberazione della Giunta comunale previo parere della Commissione.

3. Le tariffe del servizio n.c.c. sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi e minimi stabiliti dalla Giunta comunale previo parere della Com-

missione in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993.

4. Il corrispettivo del trasporto per il servizio n.c.c. è direttamente concordato tra l'utenza e il vettore. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

5. Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dall'autorità comunale debbono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno del veicolo o natante in lingua italiana e, facoltativamente, in altre lingue.

Art. 23

(Componenti della tariffa taxi)

1. I tassisti titolari di licenza rilasciata dal Comune di . . . . hanno l'obbligo di applicare le tariffe approvate dalla Giunta comunale in base ai seguenti criteri:

a) tariffa multipla per il servizio urbano;
b) base chilometrica per il servizio extraurbano (pari a 100 metri di percorso o 60 secondi di fermata);
c) tariffa minima, esclusi i supplementi (comprendente 100 metri di percorso o 60 secondi di fermata);
d) sosta oraria;
e) supplemento corsa festiva;
f) supplemento corsa notturna (dalle ore 22.00 alle ore 6.00);
g) supplemento bagagli (per ogni bagaglio avente misura eccedente cm. 50 in almeno una dimensione);
h) supplemento per animali (il trasporto dei cani per non vedenti è gratuito);
i) il pedaggio autostradale è a carico dell'utente.

2. I tassisti titolari di licenza taxi con natante hanno l'obbligo di applicare le tariffe stabilite dalla Giunta comunale e determinate con riferimento agli stimati costi sopportati per l'attuazione del servizio.

Art. 24

(Tassametro per il servizio taxi)

1. Le autovetture ed i natanti adibiti al servizio taxi sono muniti di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

2. Ogni eventuale supplemento tariffario è portato alla conoscenza dell'utente mediante l'esposizione delle tariffe fornite dal Comune.

3. Il tassametro per le autovetture deve avere le seguenti caratteristiche:

a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano;
b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe;
c) indicare l'esatto importo in lire italiane e in euro;
d) essere collocato internamente alla vettura in modo tale che l'autista e l'utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.

4. Il tassametro per i natanti deve essere a tempo.

5. Il tassametro deve altresì essere messo in funzione nel momento in cui il veicolo o il natante vengono impegnati in servizio e bloccato non appena siano giunti a destinazione. In particolare il tassametro è azionato:

a) nel momento in cui il tassista riceve la chiamata radio, in caso di richiesta di servizio mediante radiotaxi;
b) nel momento della partenza dal posteggio o dal pontile, nel caso di richiesta di servizio mediante chiamata ricevuta alla colonnina telefonica ivi posta;
c) nel momento in cui avviene la richiesta di servizio a vista direttamente al conducente.

6. Il tassametro è sottoposto a verifica da parte del competente ufficio comunale per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche di cui ai commi 3 e 4. A seguito della suddetta verifica il tassametro è sottoposto a piombatura.

7. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolata sulla tariffa vigente.

8. Il tassista è tenuto a dare comunicazione all'ufficio comunale competente di qualsiasi intervento che abbia richiesto la spiombatura del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente ai sensi del comma 6.

CAPO V

Requisiti e condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per servizio di noleggio con conducente

Art. 25

(Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni)

1. Per ottenere il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio taxi e della autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi risultante da idonea dichiarazione;

b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27;

c) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all'articolo 26;

d) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;

e) non avere trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;

f) non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27;

g) . . . . ;

h) . . . .

2. Per l'esercizio del servizio n.c.c. è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio e per i natanti la disponibilità di un pontile o specchio acqueo. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quanto altro eventualmente prescritto dalla normativa al riguardo.

3. In ogni caso l'Amministrazione comunale, può procedere ad accertamento d'ufficio, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali ai fini della verifica dei requisiti e della sussistenza degli impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o autorizzazione di cui all'articolo 26.

4. Nei casi consentiti, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 26

(Impedimenti soggettivi)

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o il mantenimento della licenza o autorizzazione:

a) l'essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione), 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche (antimafia), 13 settembre 1982, n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale), 12 ottobre 1982, n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);

c) l'aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;

d) l'aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);

e) l'aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della strada (guida sotto l'influenza dell'alcool o di sostanze stupefacenti);

f) l'essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;

g) l'essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;

i) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale.

Art. 27

(Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni)

1. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di n.c.c. vengono rilasciate in seguito a pubblico concorso e fino a copertura del numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio, determinati ai sensi dell'articolo 4, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del mezzo.

2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una carenza del numero dei veicoli e natanti di cui al comma 1 si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria di durata non superiore a due anni dalla conclusione dell'ultimo concorso.

3. Il concorso è bandito dalla Giunta comunale.

4. Non è riconosciuta la validità di licenze rilasciate da altri Comuni.

5. La licenza è riferita ad un singolo veicolo o natante.

Art. 28

(Contenuti del bando di concorso)

1. Il bando di concorso deve prevedere:

a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;

b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze o delle autorizzazioni;

c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre e il relativo regime fiscale;

d) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenze a parità di punteggio;

e) la valutazione dei titoli.

Art. 29

(Presentazione delle domande)

1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione n.c.c. devono essere presentate al Sindaco, su carta legale, nelle forme di legge.

2. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio, residenza e codice fiscale.

3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti o dichiarazioni rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, ove consentito:

a) certificazione di iscrizione al ruolo di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27;

b) dichiarazione di essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida dei veicoli e dei natanti secondo le vigenti norme;

c) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;

d) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;

e) documentazione dei titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal presente regolamento;

f) dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;

g) dichiarazione di essere proprietari o comunque di avere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale si richiede la licenza o l'autorizzazione ovvero dichiarazione di impegnarsi ad acquistare o comunque ad avere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale si richiede la licenza o l'autorizzazione;

h) dichiarazione di impegno a depositare, entro 90 giorni dall'ottenimento della licenza o dell'autorizzazione, il certificato attestante l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio per lo svolgimento dell'attività di tassista e di noleggiatore, pena la revoca della licenza o della autorizzazione;

i) dichiarazione di disponibilità di rimessa, pontile, specchio d'acqua o spazi adeguati a consentire il ricovero del mezzo in caso di rilascio di autorizzazione n.c.c.

4. Il richiedente deve inoltre dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968. n. 15, di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25, comma 1, lettere e) e f) e la insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 26.

Art. 30

(Esame delle domande, valutazione dei titoli e rilascio delle licenze e delle autorizzazioni)

1. Il competente ufficio comunale o apposita commissione procede all'istruttoria preliminare delle domande ed alla valutazione dei titoli secondo i criteri stabiliti nel bando, attribuendo un punteggio a ciascun concorrente e formando quindi una graduatoria degli idonei per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni disponibili.

2. L'Amministrazione comunale, tenuto conto della graduatoria degli idonei e sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 2 comunicherà agli interessati il loro collocamento in graduatoria e richiederà agli assegnatari di produrre, entro il termine di sessanta giorni idonea documentazione di quanto necessario per il rilascio della licenza o autorizzazione ai sensi del presente Regolamento.

Art. 31

(Validità delle licenze e delle autorizzazioni)

1. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo annuale da parte dell'Amministrazione comunale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. Ai fini del comma 1, entro il 30 novembre di ogni anno deve essere presentata dal titolare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 attestante il permanere dei requisiti di cui all'articolo 25 e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 26. Rimane ferma la facoltà dell'Amministrazione comunale di richiedere ulteriori documenti che ritenesse necessari.

3. L'eventuale ulteriore documentazione di cui al comma 2 deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data in cui perviene all'interessato la richiesta.

4. Il titolare della licenza od autorizzazione può essere dichiarato decaduto, anche prima del termine di cui al comma 3, nei casi e con le forme previste dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 32

Inizio del servizio)

1. Nel caso di assegnazione della licenza e dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente

iniziare il servizio entro due mesi dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo, a pena di decadenza della licenza o dell'autorizzazione.

2. Detto termine può essere prorogato di altri due mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio. L'Amministrazione comunale, previo parere della Commissione autorizza la proroga della data di inizio del servizio.

Art. 33

(Figure giuridiche)

articolo 11, legge regionale 5 agosto 1996, n. 27

1. È consentito conferire la licenza o l'autorizzazione ad uno degli organismi collettivi previsti dall'articolo 11 della legge regionale 27 agosto 1996, n. 27, fermo restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento al predetto organismo collettivo dà diritto allo stesso di esercitare una gestione economica collettiva dell'attività autorizzata. Fermo restando che in capo all'organismo collettivo non viene rilasciato alcun titolo (licenza) cumulativo.

2. Ai fini di cui al comma 1 è necessaria la seguente documentazione:

a) informazione scritta all'Amministrazione comunale, in carta semplice, del conferimento;

b) copia autentica dell'atto con il quale viene conferita la licenza o l'autorizzazione;

c) copia della documentazione relativa al possesso, da parte del conducente del veicolo, dei requisiti previsti dalla legge regionale 27 agosto 1996, n. 27.

3. L'ufficio comunale competente, dopo aver verificato la documentazione presentata, rilascia entro 30 giorni apposito nulla osta.

4. Nella licenza o autorizzazione, intestata al titolare, sarà riportato in calce la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento nonché l'eventuale richiesta di recesso.

Art. 34

(Trasferibilità della licenza per atto tra vivi)

articolo 13, legge regionale 5 agosto 1996, n. 27

1. L'attestazione dell'inabilità o inidoneità al servizio ai fini della trasferibilità per atto tra vivi deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle strutture sanitarie territorialmente competenti.

2. La licenza per l'esercizio del servizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio n.c.c. sono anche trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso abbia raggiunto il sessantesimo anno di età.

Art. 35

(Trasferibilità della licenza per causa di morte del titolare)

articolo 13, legge regionale 5 agosto 1996, n. 27

1. Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sei mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:

a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - di subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria da parte di tutti gli aventi diritto la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;

b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto di designare un soggetto, previa approvazione espressa da parte dello stesso, non appartenente al nucleo familiare - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - quale subentrante nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l'autorizzazione;

c) la volontà degli eredi minori di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, comma 2, della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27.

2. Il subentro di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), deve avvenire, mediante designazione nominativa, entro il termine massimo di un anno dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 1, lettera c), gli eredi minori o che non abbiano raggiunto il 21° anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 25.

3. Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al comma 2 vengono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza e dell'autorizzazione, con conseguente dacadenza del titolo.

4. Il subentrante od il sostituto, ai sensi del comma 2 deve presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di 90 giorni dalla data di accettazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 25.

Art. 36

(Collaborazione familiare)

articolo 14, comma 4, legge regionale 5 agosto 1996, n. 27

1. La documentazione richiesta ai fini della collaborazione familiare è la seguente:

a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal collaboratore familiare ai sensi della legge 15/1968 attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 26.

2. L'ufficio comunale competente, verificata la documentazione ed i requisiti previsti, rilascia nulla osta con atto apposito e ne riporta nota nella licenza o nell'autorizzazione.

3. Il collaboratore familiare, per il servizio taxi, ha l'obbligo di rispettare i turni ed orari assegnati al titolare.

4. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge 15/1968, rilasciata dal titolare della licenza o autorizzazione.

5. La non conformità dell'attività della collaborazione familiare all'articolo 230 bis del Codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione comunale.

Art. 37

(Ferie)

articolo 14, comma 1, lettera c),
legge regionale 5 agosto 1996, n. 27

1. Ogni titolare di licenza taxi e di autorizzazione di n.c.c. ha diritto, annualmente, a cinquanta giorni di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Nel computo del periodo di ferie sono compresi anche i giorni festivi.

CAPO VI

Illeciti e sanzioni

Art. 38

(Sanzioni)

1. In caso di violazione del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27.

2. Ai sensi dell'articolo 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 è ammesso, a titolo di oblazione, il pagamento nella misura minima degli importi previsti nelle mani dell'agente accertatore, o entro 60 giorni, nel caso di immediata contestazione della violazione a carico del contravventore. In caso di rifiuto all'oblazione si applicherà la procedura prevista dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

Art. 39

(Diffida)

1. È soggetto alla diffida da parte dell'Amministrazione comunale il titolare di licenza taxi o dell'autorizzazione n.c.c., che sia incorso per la seconda volta nell'arco di un anno in sanzioni oppure abbia tenuto i seguenti comportamenti:

a) non detenere nel veicolo o nel natante i documenti che legittimano l'attività;

b) non esercitare con regolarità il servizio;

c) non mantenere il veicolo o il natante in condizioni di decoro;

d) non tenere un abbigliamento decoroso nello svolgimento del servizio e non essere curato nella persona;

e) procurarsi il servizio nel territorio di altri Comuni per il servizio taxi;

f) fermare il mezzo, interrompere il servizio, deviare di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;

g) con riferimento al servizio n.c.c. mutare l'indirizzo della rimessa, del pontile, dello specchio d'acqua nell'ambito del territorio comunale senza dare la prescritta comunicazione.

Art. 40

(Sospensione della licenza o della autorizzazione)

1. La licenza o l'autorizzazione può essere sospesa dal Sindaco per un periodo massimo di tre mesi nei seguenti casi, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva:

a) utilizzo, per il servizio, di veicoli o natanti diversi da quelli autorizzati;

b) prestazione del servizio con tassametro manomesso;

c) violazione dell'articolo 17, lettera c);

d) violazione dell'articolo 17, lettera g), qualora ciò dia luogo ad alterchi che sfocino in via di fatto;

e) violazione dell'articolo 18, lettera g);

f) tenere comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti;

g) fornire testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento disciplinare promosso a carico di un altro operatore del servizio;

h) violazione dell'articolo 36, comma 4.

2. La licenza o l'autorizzazione è sospesa dal Sindaco per un periodo massimo di mesi uno, quando il titolare sia incorso nel secondo provvedimento di diffida di cui all'articolo 39 nell'arco di due anni.

3. A seguito del provvedimento di sospensione della licenza od autorizzazione, i titoli abilitativi devono esse-

re riconsegnati all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo del veicolo o del natante.

Art. 41

(Sospensione cautelare dal servizio)

1. È facoltà del Sindaco sospendere dal servizio il titolare di licenza taxi o di autorizzazione n.c.c. e/o i legittimi sostituti qualora siano soggetti a procedimento penale per reati di particolare gravità.

Art. 42

(Decadenza della licenza e dell'autorizzazione)

1. Il Sindaco dichiara la decadenza della licenza taxi o dell'autorizzazione n.c.c. nei seguenti casi:

a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 32;

b) per morte del titolare, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'articolo 32 o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'articolo 35.

Art. 43

(Revoca della licenza o della autorizzazione)

1. Il Sindaco dispone la revoca della licenza taxi o dell'autorizzazione n.c.c. nei seguenti casi:

a) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;

b) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni salvo i casi di forza maggiore;

c) per mancato e ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a tre mesi;

d) quando in capo al titolare della licenza o dell'autorizzazione vengono a mancare i requisiti previsti dalla legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 e dal presente Regolamento;

e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'articolo 40;

f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa in violazione alle disposizioni contenute all'articolo 26, lettera i);

g) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;

h) quando in capo al titolare si configuri un impedimento soggettivo di cui all'articolo 26;

i) quando la stessa sia stata ceduta in violazione delle norme contenute negli articoli 34 e 35;

l) per violazione dei divieti di cui all'articolo 25, comma 1, lettere e) e f).

CAPO VII

Norme finali

Art. 44

(Abrogazioni di precedenti disposizioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati in particolare:

a) il regolamento taxi del Comune di . . . . approvato con deliberazione n. . . . . . . ;

b) il regolamento n.c.c. nel Comune di . . . . per il servizio svolto con autovetture, approvato con deliberazione n. . . . . . .

Art. 45

(Modificazioni allo schema-tipo di Regolamento comunale)

1. Eventuali modifiche allo schema-tipo di regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea approvate dalla Giunta regionale sono recepite dall'Amministrazione comunale entro 180 giorni dalla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

CAPO VIII

Altre disposizioni

Art.